

EUROPA E IMPRESE

a cura di
Francesco Sciaudone, partner Studio legale Grimaldi
 e Associati Bruxelles - Roma - Milano

Sostanze chimiche: regole per le tariffe

● **Francesco Sciaudone**
Sara Gobatto

Scattano nuovi oneri per le imprese che producono o importano sostanze chimiche nell'Unione europea. Con comunicato del 16 aprile, la Commissione europea ha reso note le tariffe che dovranno essere corrisposte all'atto della registrazione resa obbligatoria, ai fini della produzione e importazione di tali sostanze, dal primo giugno 2008 ai sensi del Regolamento (Ce) numero 1907/2006 (il cosiddetto Regolamento "Reach" - Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemical substances). La registrazione, che dovrà essere effettuata presso la competente Agenzia europea (European chemicals agency - Echa), interessa tutti i soggetti che fabbricano o importano "sostanze chimiche" nell'Unione europea, in quantitativi pari o superiori a una tonnellata all'anno. Gli oneri amministrativi connessi al processo di registrazione verranno finanziati, tra l'altro, mediante la correzione delle tariffe recentemente approvate, le quali variano in ragione

delle quantità delle sostanze prodotte o importate annualmente: gli importi vanno, infatti, da mille 600 euro (per quantitativi inferiori a 10 tonnellate) a 31 mila euro (per quantitativi superiori a mille tonnellate). Sugli importi base, è tuttavia prevista l'applica-

Ogni importatore sarà obbligato a presentare una registrazione per tutti i prodotti fabbricati

zione di riduzioni, destinate ad alleggerire l'onere contributivo per le piccole e medie imprese. In particolare, è prevista una riduzione del 30 per cento per le medie imprese, del 60 per cento per le piccole imprese e del 90 per cento per le micro-imprese. Un'ulteriore riduzione del 25 per cento verrà applicata in favore di coloro che procederanno a "registrazioni con-

giunte". L'obbligo di registrazione scatterà con termini diversi a seconda che esso riguardi "sostanze nuove" oppure "sostanze già presenti sul mercato". Le sostanze di nuova produzione o nuova importazione dovranno essere registrate dal primo giugno, prima di poter essere in ogni caso immesse in commercio. Per le sostanze già presenti sul mercato, invece, i soggetti interessati potranno procedere alla pre-registrazione dal primo giugno 2008 al primo dicembre 2008.

Effettuata la pre-registrazione, la registrazione potrà essere effettuata entro successive scadenze (30 novembre 2010, 31 maggio 2013 e 31 maggio 2011), in base alla fascia quantitativa o alla soglia di pericolosità raggiunta dalla sostanza in questione.

Come si legge nelle linee guida appositamente predisposte dall'Echa, ogni fabbricante o importatore sarà individualmente obbligato a presentare una registrazione per ciascuna delle sostanze fabbricate o prodotte. Tuttavia, nei casi in cui una sostanza sia prodotta o importata da più aziende, queste do-

vranno presentare determinate informazioni congiuntamente. Tale obbligo, se adempiuto in modo non adeguato, potrebbe evidentemente determinare il rischio di diffusione di informazioni industriali o commerciali sensibili, con conseguente violazione del segreto industriale, da un lato, oppure del divieto di comportamenti collusivi ed intese anticoncorrenziali tra imprese (ai sensi dell'articolo 81 del Trattato Ce). Secondo le ultime stime, l'obbligo di registrazione dovrebbe interessare ben 30 mila sostanze, le quali verranno sottoposte ad esame, quanto alla loro pericolosità, e poi inserite in un database comune a tutti gli Stati membri, costituito presso l'Echa.

La vasta incidenza dell'obbligo è diretta conseguenza della definizione base di "sostanza" che, ai sensi del Reach, rappresenta un concetto molto ampio, comprensivo non solo di sostanze chimiche industriali potenzialmente pericolose, ma di ogni tipo di sostanza chimica fabbricata o importata nell'Ue. La definizione in parola include sostanze che sono già strettamente

regolate da altre legislazioni, come medicinali, biocidi, pesticidi, cosmetici o sostanze radioattive. Al fine di coordinare le varie normative applicabili, il Regolamento prevede comunque alcune esenzioni, complete o parziali, all'obbligo di registrazione. In particolare, sono com-

Le linee guida per i produttori sono pubblicate sul sito web del ministero per la Salute

pletamente escluse da tale obbligo, ad esempio, le sostanze radioattive, le sostanze sottoposte a supervisione doganale, gli intermedi non isolati ed i rifiuti. Il sistema di monitoraggio, connesso alla procedura di registrazione, dovrebbe costituire un efficace mezzo di tutela della salute e della sicurezza degli scambi intracomunitari. In esito al processo di registrazione, infatti, po-

trà essere richiesto, a importatori e produttori, lo svolgimento di test aggiuntivi e la trasmissione di informazioni complementari, volti ad accertare la pericolosità della sostanza per la salute umana e l'ambiente. In esito al processo di valutazione delle informazioni così trasmesse, nei casi più gravi di rischio inaccettabile per la salute e l'ambiente, potranno essere impartite restrizioni alla circolazione ed all'uso delle sostanze in questione.

Vista la complessità della materia ed il numero degli adempimenti che le imprese sono tenute ad affrontare in sede di registrazione, l'Echa ha predisposto dettagliate linee guida, pubblicate in lingua italiana sul website del ministero della Salute. Secondo i timori espressi anche da Confindustria, al riguardo è dato, tuttavia, dubitare che simili interventi chiarificatori risultino sufficienti a garantire che l'applicazione del sistema di registrazione non determini costi, ritardi ed, in definitiva, ostacoli ingiustificati alla commercializzazione delle sostanze chimiche in tutti i settori interessati.

DIRITTO E CITTADINI

a cura di
Studio legale De Bottis & Partners,

Antiriciclaggio: dal 30 aprile nuove normative

Con questo numero del Denaro parte la nuova rubrica "Diritto & Cittadini", a cura dello Studio Legale De Bottis & Partners, che sarà pubblicata una volta al mese, con l'intento di raggiungere gli obiettivi di informare i cittadini sulle più importanti normative o orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia bancaria, finanziaria, civile e commerciale; dare consigli su questioni di rilevanza comune, prendendo spunto da casi concreti; aggiornare il lettore sulle novità legislative di rilevante impatto sociale. Si inizia con il trattare la materia dell'antiriciclaggio, oggetto anche del successivo articolo, che conterrà approfondimenti. I lettori potranno chiedere consigli allo Studio legale mediante fax, da indirizzare alla redazione (081-422212) o inviando un e-mail all'indirizzo: denaro@denaro.it.

● **Maria Teresa De Bottis**

Entra in vigore il prossimo 30 aprile, sia per le modifiche apportate per i destinatari, sia per oggetto e modalità di adempimenti, la nuova normativa antiriciclaggio contenuta nel decreto legge 21 novembre 2007 numero 231, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/Ce del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminose e di finanziamento del terrori-

simo. Ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legge 231/2007 è vietato l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore, in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, allorché l'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5 mila euro, finora pari o superiore a 12 mila e 500. Il nuovo limite, comprende quindi anche l'operazione frazionata, intendendosi evitare l'aggravamento delle operazioni finanziarie, realizzato attraverso il ricorso a due o più pagamenti per contanti. Altra novità è la previsione del concetto di operazione "frazionata" (articolo 1 lettera m del D.Legs), innovativo rispetto alla precedente concezione, elaborata dal Consiglio di Stato: viene ritenuto rilevante il tempo di sette giorni per considerare un'operazione unitaria sotto il profilo economico. Ad esempio, se per una fattura di 12 mila euro del 30 giugno 2008 da pagarsi in contanti, il pagamento viene eseguito per 4 mila euro il 10 luglio 2008, per altri 4 mila il 20 luglio 2008 ed infine per i restanti 4 mila al 31 luglio 2008. L'operazione è regolare, non intendendosi frazionata, se per una fattura di 6 mila euro del 30 giugno 2008, da pagarsi in contanti, il 10 luglio 2008 vengono pagati 3 mila euro e i restanti 3 mila il 15 luglio 2008. Tuttavia questo concetto ha una rilevanza relativa, ritenendosi che una operazione non frazionata secon-

do il predetto criterio, può sempre considerarsi "frazionata" qualora sussistano altri elementi per considerarla tale. Inoltre è previsto il divieto dei pagamenti in contanti, pari o superiore, a 2 mila euro, ma inferiori ai 5 mila, qualora sono eseguiti tramite agenti in attività finanziaria, o soggetti che svolgono attività di prestazione di attività di servizi di incasso e pagamento cosiddetto Money transfert, tuttavia con alcune eccezioni. Il comma numero 4 dell'articolo 49 del Decreto legge 231/2007 introduce una vera e propria rivoluzione nell'impiego dell'assegno, prevedendo che "I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle Banche e da Poste italiane S.p.A muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera". Quindi, contrariamente a quanto è sempre avvenuto, la regola sarà l'assegno non trasferibile, la girata dovrà contenere il nome o la ragione sociale del beneficiario, (comma 5 articolo 49 D.Legs. 231/2007), con la conseguenza che il titolo non potrà essere pagato al prenditore, trasformandosi in titolo nominativo, per cui l'unica girata ammessa sarà quella a favore della Banca per l'incasso. (comma 6 articolo 49 D.Legs. 231/2007). Solo gli assegni di importo inferiore a 5 mila euro potranno circolare in forma libera, previa richiesta di rilascio di carnet

di assegni, senza clausola di non trasferibilità, e la girata dovrà contenere, a pena di nullità, l'esatto codice fiscale del girante. C'è da chiedersi: chi dovrà verificare la correttezza del codice fiscale, ovviamente oltre il soggetto presso cui è negoziato il titolo? Il prenditore? E come? Occorrerà pretendere la presentazione del tesserino del codice fiscale? Il ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare del 20 marzo 2008 protocollo numero 33124 ha chiarito che anche in caso di inesatto codice fiscale la girata è nulla e le Banche e la Posta non dovranno pagare il titolo. Analoga disciplina è prevista per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari. Per il rilascio del carnet di assegni in forma libera la nuova norma prevede il pagamento di 1 euro e 50 per ogni assegno, a titolo di imposta di bollo. Sono esenti le cambiali e i pagherò, in quanto mezzi di pagamento e non strumenti di credito, come precisato nella Circolare Assonime 18 marzo 2008, numero 18. Questa nuova imposta si aggiunge all'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto inviati dalle Banche e dalle Poste, nonché a quella sulle comunicazioni relative ai depositi titoli. I vaglia postali in forma libera, sin'ora esentati, scontreranno l'imposta predetta (Circolare Agenzia delle Entrate 7 marzo 2008 n.18/e). La Circolare del Ministero ha precisato che gli assegni liberi, emessi prima del 30

aprile 2008, di importi inferiori a 12 mila e 500 euro ed incassati a decorrere da questa data, saranno considerati regolari. Le scorte di carnet di assegni in giacenza presso Banche e Poste potranno essere utilizzate anche dopo il 29 aprile 2008, purché la dicitura 12 mila 500 euro venga sbarrata e sostituita con il nuovo limite, con previsione della clausola di non trasferibilità; quelli in possesso della clientela potranno essere utilizzati, nei limiti in cui sia rispettata la nuova normativa. Si consiglia quindi di apporre sin d'ora la clausola non trasferibile. Gli assegni emessi all'ordine del traente, i cosiddetti assegni "a me medesimo", potranno contenere qualsiasi importo, anche i moduli liberi, senza necessità di indicare il codice fiscale, ma potranno essere incassati solo e soltanto dal traente stesso. L'inosservanza delle disposizioni, non impedisce il pagamento dei titoli, ma impone l'obbligo di segnalare la violazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) entro 30 giorni, per la irrogazione della sanzione, che, dovrà essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento della violazione, qualora non sia stata possibile la contestazione immediata. La sanzione di natura pecuniaria è compresa tra l'1 e il 40 per cento dell'importo trasferito e viene applicata sia al soggetto che ha effettuato il trasferimento che a quello beneficiario.